

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, DONATI, BALDINI e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1966

Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il secondo periodo della nota (1) posta in calce alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, il legislatore, disponendo che « nella prima applicazione della presente legge tali posti saranno coperti tutti per merito comparativo », ha inteso dettare una norma transitoria esclusivamente a favore del personale che ha maturato da tempo l'anzianità richiesta per la promozione all'ultima qualifica, indistintamente per i segretari principali degli istituti di istruzione classica e delle scuole medie di primo grado.

In pratica, però, tale norma è stata frustrata proprio nella prima applicazione della citata legge n. 902, quando il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, che ha proceduto allo scrutinio per la promozione per merito comparativo, ha considerato distinti i due ruoli organici del personale di segreteria, per effetto dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

A causa di tale distinzione nella scuola secondaria di primo grado si sono resi disponibili, in base all'aliquota del 5 per cento sui posti in organico (circa 5.500) ben 275 posti per la promozione alla qualifica

di segretario capo, che hanno consentito di promuovere tutti i pochi scrutinati (15 complessivamente) in possesso del minimo dell'anzianità richiesta (e perciò anche di quelli immessi nei ruoli con gli ultimi concorsi).

Negli istituti di istruzione classica, invece, a causa del limitato organico di posti (555) sono stati promossi solo 28 segretari principali su 60 scrutinabili, escludendo dalla promozione 32 segretari principali con anzianità di carriera superiore a quella della maggioranza dei segretari principali promossi alla qualifica di segretario capo nella scuola secondaria di primo grado.

Poichè i promossi e gli esclusi provengono tutti dall'unico vecchio ruolo dell'istruzione classica, preesistente alla istituzione della scuola media inferiore, alla stessa riunificazione dei due ruoli operata dalla legge 7 maggio 1948, n. 1243, ed infine alla successiva scissione operata dal citato articolo 4 della legge n. 831, grande e giustificato è il malcontento degli esclusi nel vedersi scavalcati dai colleghi più giovani, vincitori di concorsi successivi a quelli da essi vinti, nello stesso vecchio ruolo dell'istruzione classica.

Al fine di eliminare la sperequazione lamentata, che riguarda interessi immediati ed inderogabili, si propone con il presente disegno di legge un'integrazione alla nota predetta che consenta l'utilizzazione, nella prima applicazione della ricordata legge numero 902, per non più del 20 per cento, di una parte dei posti resisi disponibili nell'altro ruolo e non coperti per insufficienza di scrutinabili. In tal modo si rende giustizia ai segretari più anziani delle scuole dell'istruzione classica, senza ledere in alcun modo i diritti che in un prosieguo di tempo verranno acquisiti dai segretari più giovani dei due ruoli.

Infatti i prossimi aventi diritto allo scrutinio per la promozione alla qualifica di segretario capo matureranno l'anzianità richiesta non prima del 1971, mentre le poche vacanze che potranno prodursi nei prossimi anni negli istituti di istruzione classica non possono garantire la promozione degli esclusi prima del loro collocamento a riposo.

Per questi motivi si ha fiducia che il Parlamento faccia proprio, approvandolo, il presente provvedimento, anche in considerazione del fatto che esso non comporta maggiore onere rispetto a quello previsto dalla legge n. 902.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla fine della nota (1) alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è apportata la seguente aggiunta:

« Per la promozione dei segretari principali (ex coefficiente 402) degli istituti dell'istruzione classica potrà anche essere utilizzata, per non più del 20 per cento, l'aliquota dei posti disponibili e non utilizzata per insufficienza di scrutinabili nel ruolo della scuola secondaria di primo grado ».